

SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL RITO SPECIALE DELLA SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA EX L. N. 67/2014 E PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, n. 274, DELL'ART. 2 DEL DM 26 MARZO 2001 E DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2010, n. 120

Premesso

- che, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, e nelle ipotesi previste dall'art. 52 e 55 del D.Lgs, 28 agosto 2000, n. 274 la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D.Lgs 274/2000 e le relative convenzioni;
- che l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1, lett. g), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- che l'art. 224 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- che gli artt. 186 comma 9 bis e 187 del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 29.07.2010 n. 120, prevedono che la pena detentiva o pecuniaria possa esser sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;



- 7
- che l'art. 3, comma 11, della l. 28 aprile 2014, n. 67, ha introdotto l'art.168 bis del codice di procedura penale il quale prevede l'istituto della **sospensione del processo con messa alla prova**. La predetta è una modalità alternativa di definizione del processo, attivabile sin dalla fase delle indagini preliminari, mediante la quale è possibile pervenire ad una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato, laddove il periodo di prova cui acceda l'indagato/imputato, ammesso dal giudice in presenza di determinati presupposti normativi, si concluda con esito positivo. La messa alla prova consiste in concreto nello svolgimento degli impegni indicati nel programma di prova predisposto dall'indagato/imputato di concerto con l'ufficio esecuzione penale esterna competente per territorio, ovvero, quello del luogo di residenza o domicilio dell'indagato/imputato, programma che sia stato ritenuto idoneo dal giudice o da questi modificato con il consenso dell'interessato. La norma prevede poi che la messa alla prova comporti l'affidamento dell'imputato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma che può implicare tra l'altro attività di volontariato di rilievo sociale. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti od organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.
 - che l'art. 2 comma 1 del DM 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
 - che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;
 - che l'Organizzazione di volontariato ANFFAS ONLUS DI LANCIANO, presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;



TRA

il TRIBUNALE DI LANCIANO, Via Fiume n.14 - 66034 Lanciano (CH) - CF: 81002500692, che interviene al presente atto nella persona dell'Ill.mo Presidente Dott. Riccardo Audino, domiciliato per la carica presso la sede del Tribunale di Lanciano

E

l'Organizzazione di Volontariato ANFFAS ONLUS DI LANCIANO, iscritta al Registro delle Associazioni di Volontariato della Regione Abruzzo con Ordinanza n. 239 del 18/11/2003, Codice fiscale 90018590696 e P.I. 02001090691, con sede legale in Lanciano (CH - c.a.p. 66034) alla Zona Industriale n. 65/a e sede operativa in Santa Maria Imbaro (CH - c.a.p. 66030) alla via Nazionale per Lanciano n. 8/b, nella persona del Presidente e Legale Rappresentante Dott. Carlo Martelli, nato a Lanciano (CH) il 15/02/1949 e residente in Lanciano (66034-CH) alla via Villa Carminello m. 53 - C.F. MRTCRL49B15E435B

si conviene e stipula quanto segue:


Art.1 - ATTIVITÀ DA SVOLGERE

L'ANFFAS ONLUS DI LANCIANO consente che un numero massimo di n. 8 indagati e/o imputati e/o condannati a svolgere lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme indicate in premessa, prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività, in conformità della Legge n.120 del 2010.

In conformità di quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa il lavoro di pubblica utilità avrà ad oggetto le seguenti prestazioni: supporto al personale strutturato nelle attività educative ed occupazionali svolte con persone con disabilità all'interno del Centro Diurno, dei Laboratori e delle "Case Famiglia" associativi; supporto al personale strutturato nel Servizio Trasporti per persone con disabilità, sia in qualità di autisti che di accompagnatori sul mezzo; supporto nella manutenzione ordinaria degli spazi interni, degli automezzi e delle aree verdi pertinenti all'Associazione.

ART.2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna nella quale il giudice, sulla base delle opportunità previsto dal precedente articolo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.



ART. 3 - SOGGETTI INCARICATI DI COORDINARE LE PRESTAZIONI

L'ANFFAS ONLUS DI LANCIANO dispone che l'attività di coordinamento della prestazione lavorativa dei condannati fa capo al dott. Carlo Martelli, in quanto Rappresentante Legale.

L'ANFFAS ONLUS DI LANCIANO si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali variazioni al riguardo.

ART. 4 - MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ANFFAS ONLUS DI LANCIANO si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale degli indagati e/o imputati e/o condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ANFFAS ONLUS DI LANCIANO si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART. 5 - DIVIETO DI RETRIBUZIONE /ASSICURAZIONI SOCIALI

È fatto divieto all'ANFFAS ONLUS DI LANCIANO di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'ANFFAS ONLUS DI LANCIANO l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART. 6 - VERIFICHE E RELAZIONE SUL LAVORO SVOLTO

La struttura convenzionata presso cui il condannato presta l'attività, ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente le eventuali violazioni degli obblighi dell'indagato e/o imputato e/o condannato.

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 7 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

ART. 8 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla firma della stessa, salvo disdetta da comunicarsi alla controparte almeno tre mesi prima della scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.

ART. 9 - OBBLIGHI INFORMATIVI E DI COMUNICAZIONE CON L'UEPE

Per il caso di sospensione del processo con messa alla prova l'ANFFAS ONLUS DI LANCIANO si impegna a fornire periodicamente il resoconto dell'andamento dell'attività lavorativa posta in essere dal lavoratore, ponendo anche in evidenza l'eventuale violazione delle prescrizioni imposte dal programma di trattamento redatto dall'UEPE.

ART. 10 - TUTELA DELLA PRIVACY E DELLA RISERVATEZZA

I dati personali e sensibili della persona sottoposta al trattamento sono trattati in conformità del dlgs n. 196/2003 ed il Regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR) con assoluto divieto di divulgazione all'esterno ed a soggetti non autorizzati delle attività da questi compiute e dello scopo per il quale vengono espletate.

Lanciano, 10 gennaio 2022

Per il Tribunale di Lanciano

Il Presidente del Tribunale di Lanciano
Dott. Riccardo Sordani



Per l'ANFFAS Onlus di Lanciano

ANFFAS ONLUS di LANCIANO ANFFAS ONLUS
Zona Ind.le, 657A IL PRESIDENTE
66034 LANCIANO (CH) Dott. Carlo Martelli
Partita IVA: 02001090691
Cod. Fisc.: 90018590596

Firmato digitalmente da

CARLO MARTELLI

CN = MARTELLI CARLO

C = IT